



UNIVERSITA'
MARIO GASPARINI CASARI - CARPI



Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

MOVIMENTO TERZA ETÀ - CARPI APS

C.F 90004160363

Oggi Mercoledì 28 Ottobre 2020 alle ore 15,30 presso la Sala Club Corso
sita presso la sede in Corso M.Fanti,89 a Carpi si è riunita in seconda
convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Movimento
terza età - Carpi per discutere e deliberare sul

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs
117/2017 – “Codice del Terzo Settore”**

Presiede l'assemblea la Presidente dell'associazione Prof.ssa.Verrini Maria
Cristina con la Sig.ra Lui Laura come segretaria dell'Assemblea, la quale
verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme
statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che in base
al dlgs 117/17 l'associazione ha fino al 31 Ottobre 2020 per recepire nel
proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.
Visto i protocolli anticovid attualmente vigenti e l'emergenza di
approvazione dovuta alla scadenza dei termini legislativi si procede alla
riunione assembleare in sala che permette il distanziamento dei presenti ed
il rispetto dei protocolli anticovid-19



UNIVERSITÀ

MARIO GASPARINI CASARI - CARPI

La presidente illustra che gli adeguamenti obbligatori per legge prevedono anche la modifica della denominazione sociale dell'associazione e che il Consiglio Direttivo ha approvato la attuale denominazione "Movimento terza Età – Carpi in "MOVIMENTO TERZA ETÀ' - CARPI APS e l'aggiunta: "L'Università per Adulti "Mario Gasparini Casari" ne costituisce emanazione ufficiale alla quale sono demandate l'organizzazione delle attività a carattere culturale e ricreativo".

L'assemblea delibera all'unanimità l'articolo 1/1 riguardante la denominazione dell'Associazione

La Presidente in seguito procede a dare lettura delle modifiche statutarie richieste dalla normativa. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale. L'Assemblea inoltre delibera di conferire mandato alla Presidente dell'Associazione di apportare eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Incaricano la Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Terminata la discussione all'OdG, la Presidente, avendo esaurito gli



UNIVERSITA'

MARIO GASPARINI CASARI - CARPI

argomenti all'odg, scioglie l'assemblea alle ore 17,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente

Mario Gasparini

Il Segretario

Luigi Loree

3 MOVIMENTO
TERZA ETÀ
CARPI C.so Fanti, 89
41012 CARPI
C.F. 90004160363
Tel. 059 6550494 - Fax 059 5130000

Carpi 28 Ottobre 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 28/04/2022

N° 721 Atti Privati Serie 3

€ ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Piero Magni
FUNZIONARIO
Piero Magni

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale,

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TERZA ETÀ' – CARPI APS

STATUTO

Art. 1

Costituzione

- 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Movimento terza età – Carpi APS ” di cui “Università per adulti Mario Gasparini Casari” ne costituisce emanazione ufficiale alla quale sono demandate l'organizzazione delle iniziative a carattere culturale e ricreativo.
- 2) “Movimento terza età – Carpi APS ” ha sede nel comune di Carpi (Mo) in Corso Fanti, 89
- 3) L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
- 4) Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
- 6) La durata dell'Associazione è illimitata
- 7) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei



soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2

Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

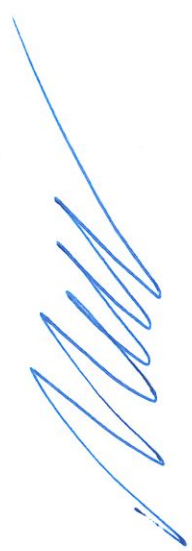
In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) Favorire l'incontro e la socializzazione di persone di ogni età al fine di facilitare l'integrazione fra generazioni ed evitare l'emarginazione e l'isolamento
- b) Animare fra loro lo spirito di solidarietà, e amicizia promuovendo tutte le attività culturali, ricreative, sociali, che si riconoscono utili a sollecitare l'interesse e la migliore valorizzazione del tempo libero;
- c) Promuovere la partecipazione degli iscritti attraverso la sezione culturale del Movimento denominata "UNIVERSITA' PER ADULTI - MARIO GASPARINI CASARI - con lo scopo di accrescere le conoscenze, di coltivare ed approfondire interessi culturali, di promuovere nuovi sapere e favorire la formazione di cittadini responsabili e consapevoli della trasformazione della società

- d) Organizzare corsi culturali, laboratori informatici e linguistici, eventi culturali, visite e viaggi di istruzione, oltre ad attività di vario genere ricreative e di socializzazione
- e) Stabilire, senza snaturare la propria fisionomia culturale e la propria autonomia, rapporti costruttivi d'informazione e collaborazione con enti pubblici, sociali, culturali e religiosi
- f) Fare quant'altro necessario per il raggiungimento dei propri fini.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) La realizzazione di attività formative secondo il "Programma Annuale delle Attività" approvato dal Consiglio Direttivo attraverso anche la collaborazione di esperti;
- b) L'organizzazione di attività culturali e ricreative rivolte ai soci;
- c) La stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- d) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- e) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- f) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.



3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.

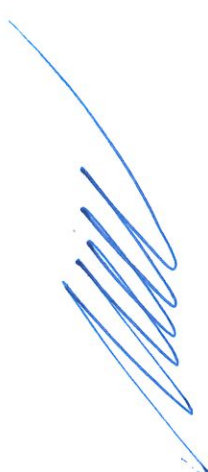
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono percepire unicamente il rimborso delle spese sostenute per la loro attività nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

Art 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
 - a) dalle quote associative il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - b) dalle quote versate dai soci e collegate alla loro partecipazione a corsi culturali, gite e viaggi, laboratori linguistici e attività ricreative ed iniziative varie riservate esclusivamente ai soci
 - b) eredità, donazioni e legati se accettati dal Consiglio Direttivo;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, Comune, Fondazioni bancarie del territorio
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione esercitate in maniera strumentale e secondaria rispetto all'attività istituzionale;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
- 

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art.4

Soci

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono liberamente aderire alla Associazione tutti i soggetti, persone fisiche e associazioni che si impegnino a realizzarne gli scopi e ad osservare il presente statuto.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare la procedura di ammissione a uno o più dei suoi membri.

3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nella lista dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo:

a) per mancato versamento della quota associativa per un anno, b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

7. Il mancato versamento della quota associativa per un anno costituisce automatica di decadenza dall'associazione. Per i punti b e c, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa nelle modalità e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo

2. I soci hanno diritto di: partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo; accedere alle cariche associative; partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; frequentare liberamente i locali e la biblioteca nell'orario di apertura; essere informati delle varie attività

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio direttivo

c) Il Presidente

d) Organo di controllo contabile

Gli organi dell'Associazione rimangono in carica tre anni, ciascun Consigliere può essere rieletto; in caso di dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, procede alla sostituzione chiedendone la convalida alla Assemblea dei Soci più prossima

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto, ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato

2. All'Assemblea, che è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, spetta l'approvazione del bilancio, l'approvazione della relazione gestionale e finanziaria del Consiglio Direttivo, nomina le cariche sociali, delibera sulle modificazioni dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi anche via mail almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati. Le delibere vengono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;

- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
 - i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri o il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di promozione sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Non ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea dei soci elegge tre membri con funzione di controllo sulla contabilità e controllo amministrativo sull'operato del Consiglio direttivo ed esprime parere all'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio

Art 12

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che operano a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati o tra organi dell'associazione potrà essere nominato un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicheranno secondo equità nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ognuna delle parti nominerà un arbitro e gli arbitri nominati di comune accordo nomineranno il terzo.

Art. 14

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma tre del codice del terzo settore (Dlgs 117-2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Carpi 28 Ottobre 2020

Il presidente

Maria Cristina Verrini



Il Segretario

Laura Lui

